

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1578-B

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CIRAMI

(V. Stampato n. 1578)

approvato dal Senato della Repubblica il 1° agosto 2002

(V. Stampato Camera n. 3102)

modificato dalla Camera dei deputati il 10 ottobre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 ottobre 2002*

**Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice
di procedura penale**

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifica degli articoli 45, 46, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale

Art. 1.

1. L'articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (*Casi di rimessione*) - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando la sicurezza o l'incolumità pubblica sono pregiudicate da situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, ovvero per legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11».

2. L'articolo 46 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (*Richiesta di rimessione*) - 1. La richiesta è depositata con i documenti che vi si riferiscono nella cancelleria del giudice ed è notificata entro dieci giorni a cura del richiedente alle altre parti. Entro i quindici giorni successivi, a pena di decadenza, le altre parti possono aderire alla richiesta o opporvisi, dedurre motivi, presentare documenti, formulare osservazioni ed indicare ulteriori elementi di fatto.

2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale

Art. 1.

1. *Identico:*

«Art. 45. - (*Casi di rimessione*) - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando **gravi** situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, **pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo** ovvero **la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di** legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11».

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

3. Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati o presentati dalle altre parti, nonché con le deduzioni, le osservazioni e i rilievi indicati nel comma 1, oltre alle osservazioni eventualmente formulate dal giudice medesimo.

4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta».

3. L'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 47. - (*Effetti della richiesta*) - 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti.

2. Si applica l'articolo 159 del codice penale.

3. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi quando la richiesta di rimessione è

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Identico:

«Art. 47. - (*Effetti della richiesta*) - 1. In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti.

4. In caso di sospensione del processo si applicano l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, l'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

proposta dall'imputato, dalla presentazione della richiesta fino a che non sia intervenuta la decisione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304».

4. L'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - (*Decisione*) - 1. La Corte di cassazione decide in udienza pubblica in contraddittorio tra le parti.

2. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata immediatamente al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato.

3. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304».

3. *Identico:*

«Art. 48. - (*Decisione*) - 1. La Corte di cassazione decide in **camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.**

2. **Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.**

3. **L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dalla apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.**

4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata **senza ritardo** al giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e **dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti private.**

5. **Fermo quanto disposto dall'articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione.** Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a euro 5.000».

5. L'articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 49. - (*Nuova richiesta di remissione*)
- 1. Anche quando la richiesta **di remissione** è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di remissione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi. La richiesta dichiarata inammissibile per altri motivi può essere sempre riproposta.

3. **Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se la richiesta di remissione costituisce riproposizione di una precedente già respinta ed è fondata sui medesimi motivi il processo non si sospende».**

6. La presente legge si applica anche ai processi in corso alla data della sua entrata in vigore.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da **1.000 euro a 5.000 euro**».

4. *Identico:*

«Art. 49. - (*Nuova richiesta di remissione*)
- 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di remissione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

3. **È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di remissione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.**

4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi **diversi dalla manifesta infondatezza** può essere sempre riproposta».

Soppresso

5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e **le richieste di remissione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una**

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3, del codice di procedura penale.

6. *Identico.*

